

Regolamento

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP) gestisce la formazione professionale sul piano strategico. Prepara l'incontro nazionale sulla formazione professionale e garantisce l'attuazione delle decisioni adottate durante l'incontro nel rispetto delle competenze legali di ciascuno. Discute questioni operative e fornisce soluzioni a livello strategico.

² Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e i processi della CTFP. La CTFP si basa sul principio che la formazione professionale è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro.

II. Compiti e competenze

Art. 2 Membri

¹ Sono membri della CTFP

- a) un responsabile della formazione professionale di ciascuna delle parti sociali rappresentate all'incontro nazionale;
- b) il presidente della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) e un altro membro della CSFP proveniente da un'altra regione linguistica;
- c) il capo della divisione Formazione professionale e continua della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

² Il segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione è rappresentato da una persona in qualità di ospite permanente.

³ I membri svolgono i compiti seguenti:

- a) rappresentano le loro organizzazioni deleganti e consolidano l'opinione delle loro cerchie;
- b) propongono al presidente priorità di lavoro e temi per le riunioni;
- c) informano sull'attuazione di incarichi definiti negli incontri nazionali;
- d) informano su progetti di loro competenza;
- e) assistono i partecipanti all'incontro nazionale.

³ La Conferenza svolge i compiti seguenti:

- a) discute temi strategici della formazione professionale;
- b) gestisce progetti per lo sviluppo della formazione professionale;
- c) lavora con i gruppi di cui agli articoli 5 – 7;
- d) chiede al presidente di convocare l'incontro nazionale;
- e) propone al presidente i temi dell'incontro nazionale;
- f) prepara il contenuto della documentazione per l'incontro nazionale;
- g) informa in maniera coordinata le sue cerchie sulle decisioni prese dai partecipanti all'incontro nazionale e dalla CTFP e rappresenta all'esterno le decisioni di quest'ultima.

Art. 3 Presidenza

¹ La presidenza della CTFP spetta al capo della divisione Formazione professionale e continua della SEFRI.

² Il presidente svolge i compiti seguenti:

- a) convoca le riunioni e le presiede;
- b) stabilisce le priorità di lavoro e i temi trattati nelle riunioni;

c) si assicura che siano trattati i risultati dei forum di dialogo, dei gruppi di esperti e dei gruppi di progetto.

³ Se il presidente non può partecipare a una riunione, quest'ultima viene presieduta dal suo sostituto. Il sostituto è un membro della CTFP che rappresenta la CSFP.

⁴ Se il presidente non può esercitare la sua funzione per un periodo prolungato, il suo sostituto della SEFRI ne assume i compiti.

Art. 4 Segreteria

¹ La SEFRI gestisce la segreteria.

² La segreteria è responsabile delle attività seguenti:

- a) preparazione e follow up delle decisioni;
- b) analisi delle questioni;
- c) organizzazione delle riunioni;
- d) coordinamento dei gruppi di esperti;
- e) controlling;
- f) comunicazione e divulgazione.

Art. 5 Collaborazione con i forum di dialogo

¹ La CTFP conferisce il mandato per i forum di dialogo. Può, se necessario, effettuare delle modifiche per quanto attiene al loro orientamento.

² I membri della CTFP o i loro sostituti partecipano a tutti i forum di dialogo.

³ Le richieste dei forum di dialogo vengono discusse nella CTFP e vengono avviati eventuali lavori successivi.

Art. 6 Collaborazione con i gruppi di esperti

¹ Per la discussione di singoli temi e domande, la CTFP può incaricare gruppi di esperti.

² Questi formulano delle raccomandazioni all'attenzione della CTFP.

Art. 7 Collaborazione con i gruppi di progetto

¹ Per l'attuazione di decisioni la CTFP può impiegare gruppi di progetto.

² Il progetto viene attribuito a un partner della formazione professionale, che riferisce sullo stato dei lavori.

³ Per avere una visione d'insieme di tutti i progetti, la segreteria tiene un elenco.

III Organizzazione delle riunioni

Art. 8 Pianificazione

¹ La CTFP viene convocata di norma sei volte all'anno.

² Se questioni urgenti lo richiedono, il presidente può convocare una riunione straordinaria di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno due membri.

³ La pianificazione delle riunioni consente ai partner della formazione professionale di formarsi un'opinione consolidata.

Art. 9 Preparazione

¹ La Conferenza viene convocata dalla segreteria su incarico del presidente.

² Generalmente sette giorni prima della riunione i membri della Conferenza ricevono in forma elettronica:

- a) l'ordine del giorno;
- b) la documentazione corrispondente.

Art. 10 Ordine del giorno

¹ L'ordine del giorno è approvato a maggioranza semplice dei membri all'inizio della riunione.

² La modifica dell'ordine di discussione, la cancellazione di punti all'ordine del giorno e l'aggiunta di questioni urgenti possono essere decise a maggioranza semplice dai membri presenti.

Art. 11 Quorum

La Conferenza può deliberare validamente se è presente alla riunione almeno la metà dei suoi membri.

Art. 12 Presa di decisioni

¹ In linea di massima le decisioni sono prese all'unanimità.

² In casi urgenti può essere richiesta l'opinione dei membri mediante circolazione degli atti.

Art. 13 Verbale delle decisioni

¹ La segreteria redige un verbale delle decisioni prese durante le riunioni.

² Il verbale non è confidenziale, ma non viene pubblicato.

³ La segreteria invia il verbale ai membri generalmente una settimana dopo la riunione.

⁴ Il verbale viene approvato nella riunione successiva.

⁵ I membri stabiliscono insieme, dopo ogni riunione, quali decisioni pubblicare e con quali modalità.

IV. Disposizioni finali

Art. 14 Verifica

Il presente regolamento viene periodicamente controllato dalla CTFP ed eventualmente adeguato.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» l'8 settembre 2020. Entra in vigore il 1° gennaio 2021.